



ENTE DI GOVERNO D'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N° 6 "ALESSANDRINO"
Associazione degli Enti Locali per l'organizzazione del Servizio Idrico Integrato

CONFERENZA dell'Egato6 "ALESSANDRINO"

PROPOSTA DI DELIBERA N° 34 DEL 16/11/2022

OGGETTO: Esame ed approvazione Programma degli Interventi (PDI) per gli anni 2022/2023 - regolazione della qualità tecnica del servizio idrico integrato (RQTI).

visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 recante "Norme in materia ambientale" che dispone che gli Enti Locali debbano organizzare il Servizio Idrico Integrato nelle forme e nei modi di cui al D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

vista la Legge Regionale 20 gennaio 1997 n° 13 "Delimitazione degli Ambiti Territoriali Ottimali per l'organizzazione del Servizio Idrico Integrato e disciplina delle forme e dei modi di cooperazione tra gli Enti Locali ai sensi della Legge 05/01/1994 n° 36 e successive modifiche ed integrazioni. Indirizzo e coordinamento dei soggetti istituzionali in materia di risorse idriche";

vista la Legge Regionale 24 maggio 2012 n. 7 "Disposizioni in materia di servizio idrico integrato e di gestione integrata dei rifiuti urbani" che ha confermato in capo agli enti locali, ai sensi dell'art. 142 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, le funzioni di organizzazione del servizio idrico integrato;

vista la Convenzione istitutiva dell'Ente di governo d'Ambito per l'organizzazione del servizio idrico integrato, approvata e sottoscritta da parte di tutti gli Enti Locali costituenti l'A.T.O. 6 "Alessandrino";

vista la Deliberazione della Conferenza dell'A.ato6 n. 36/148207 del 02/12/2004 ad oggetto "Approvazione modello organizzativo ed affidamento della gestione del SII nell'ATO 6 "Alessandrino", con la quale si era provveduto all'affidamento della gestione del SII nell'intero ATO e successivi atti in materia fino a tutto il 31/12/2022;

considerato che la suddetta deliberazione stabiliva di:

1. *Determinare nel Gestore Unico d'Ambito il modello organizzativo gestionale, per l'erogazione del Servizio Idrico Integrato nell'intero ATO 6.*
2. *Determinare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 commi 2, 5 L.R.13/97, e per le ragioni in narrativa evidenziate che si intendono espressamente richiamate, di*

affidare la titolarità della gestione del SII sull'intero ATO6 alle seguenti società di capitali:

- a. *AMAG Spa di Alessandria, società a capitale interamente pubblico, totalmente detenuto da 50 Comuni ed 1 Comunità montana appartenenti all'ATO6, che esercitano su detta società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, e che svolge la parte più importante della propria attività con gli Enti che la controllano;*
- b. *GESTIONE ACQUA Srl di Cassano Spinola, che dovrà trasformarsi in Spa entro il 31/01/2005, società di capitale interamente controllata dalle società pubbliche e/o a capitale maggioritario pubblico, di seguito elencate, a favore della quale queste ultime, entro il 31/03/2005, trasferiranno in modo pieno ed irrevocabile la gestione del SII di rispettiva pertinenza, dotandola inoltre dei necessari mezzi economici e delle capacità professionali mediante appositi conferimenti e/o assegnazioni di rami d'Azienda:*
 - b1. *AMIAS Spa di Novi Ligure, società a capitale interamente pubblico, totalmente detenuto da 31 Comuni e 1 Comunità montana appartenenti all'ATO6, che esercitano su detta società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, e che svolge la parte più importante della propria attività con gli Enti che la controllano;*
 - b2. *ACOS Spa di Novi Ligure, società di capitale a maggioranza pubblico, detenuto da 16 Comuni appartenenti all'ATO6, e con socio privato scelto mediante procedura ad evidenza pubblica e che ha dato garanzia di rispetto delle norme interne comunitarie in materia di concorrenza;*
 - b3. *ASMT Spa di Tortona, società di capitale a maggioranza pubblico, detenuto da 18 Comuni ed 1 Comunità montana appartenenti all'ATO6, e con socio privato scelto mediante procedura ad evidenza pubblica e che ha dato garanzia di rispetto delle norme interne comunitarie in materia di concorrenza;*
3. *Determinare che l'affidamento del SII nell'ATO 6, di cui al precedente punto 2), decorrerà dallo 01/01/2005 per tutto il restante periodo di vigenza del Piano d'Ambito approvato, quindi per anni diciotto decorrenti dallo 01/01/2005 e fino al 31/12/ 2022.*

vista la "Convenzione di gestione del servizio idrico integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale n. 6 "Alessandrino" da ultimo stipulata in data 11 febbraio 2010, Prot. n. 217 dell'11/02/2010 ed i relativi allegati;

vista la Deliberazione della Conferenza dell'A.ato6 n. 49/2008 del 22/12/2008 ad oggetto "Consenso alla gestione ex art. 148 comma 5, Comuni di Belforte Monferrato, Lerma e approvazione schema di convenzione";

vista la "Convenzione di gestione del servizio idrico integrato nei Comuni di Belforte Monferrato e Lerma" stipulata in data 20/02/2009, prot. n. 241 del 20/02/2009 ed i relativi allegati;

vista la Deliberazione della Conferenza dell'A.ato6 n. 19/2010 del 25/10/2010 ad oggetto "Consenso alla gestione del SII nei Comuni di Bosio, Fresonara e Casaleggio Boiro tramite la Società "Comuni Riuniti Belforte Monferrato Srl", disposto dai Comuni medesimi e approvazione schemi di convenzione di gestione";

viste le “*Convenzioni di gestione del servizio idrico integrato nei Comuni di Bosio, Fresonara e Casaleggio Boiro*” stipulate in data 17/12/2010, prot. n. 1931/1932/1933 del 17/12/2010 ed i relativi allegati;

vista la Deliberazione della Conferenza dell’A.ato6 n. 28/2012 del 28/12/2012 ad oggetto “*Consenso alla gestione del SII nei Comuni di Tagliolo Monferrato e Montaldeo tramite la Società “Comuni Riuniti Belforte Monferrato Srl”, disposto dai Comuni medesimi e approvazione schemi di convenzione di gestione*”;

vista la “*Convenzione di gestione del servizio idrico integrato nei Comuni di Tagliolo Monferrato e Montaldeo*” stipulata in data 18/03/2013, prot. n. 269 del 18/03/2013 ed i relativi allegati;

vista la deliberazione della Conferenza dell’Egato6 n. 14 del 31/05/2016 ad oggetto “*Esame e approvazione schema di convenzione di gestione, disciplinare tecnico, carta dei servizi e regolamento di utenza*” con la quale è stata modificata la Convenzione di gestione in essere al fine di recepire i contenuti minimi della Convenzione Tipo di cui alla Delibera ARERA 656/2015/R/IDR ed estenderla al gestore COMUNI RIUNITI BELFORTE MONFERRATO Srl

considerato che la convenzione è stata successivamente trasmessa ad ARERA nell’ambito della predisposizione tariffaria 2016-2019 ai sensi delle Deliberazioni ARERA 664/2014/R/idr e 656/2015/R/idr che, di fatto ha espresso parere favorevole approvando con Deliberazione n. 634 del 4/11/2016 la predisposizione tariffaria;

vista la successiva deliberazione della Conferenza dell’Egato6 n. 20 del 17/05/2018 ad oggetto “*Esame e approvazione schema di convenzione di gestione*”, con la quale si è preso atto che la società AMAG Spa ha completato un percorso di riorganizzazione societaria e di gruppo con la costituzione della nuova società AMAG Reti Idriche Spa, società per azioni avente come socio unico l’azienda Multiutility Acqua Gas Spa (AMAG) e alla quale è stato conferito il ramo d’azienda inerente il SII nell’ATO6 di cui AMAG era titolare;

vista l’istanza prot. n. 1947 del 17/12/2018 per l’estensione del termine dell’affidamento della Convenzione tra Egato6 e Gestori del SII presentata congiuntamente dai tre gestori con la quale viene richiesto l’estensione dell’attuale termine del SII al 31/12/2034 al fine di garantire le condizioni di equilibrio economico finanziario a seguito di nuove e ingenti necessità di investimento e del processo di integrazione aziendale

vista la Deliberazione della Conferenza dell’Egato6 n. 37 del 20/12/2018 ad oggetto “*Esame ed approvazione istanza per l’estensione del termine dell’affidamento della Convenzione tra Egato6 e Gestori del SII*” con la quale era stata deliberata l’estensione del termine dell’affidamento previsto all’art. 5 della convenzione di gestione al 31/12/2034, condizionando tale termine all’effettiva realizzazione di quanto previsto dal piano degli investimenti ed al rispetto delle tempistiche del piano di aggregazione aziendale allegati all’istanza dei gestori;

vista la Deliberazione ARERA n. 135/2019/R/IDR del 9 aprile 2019 con la quale l'ARERA ha approvato l'aggiornamento delle predisposizioni tariffarie del Servizio Idrico Integrato per gli anni 2018 e 2019 e relativi documenti collegati;

vista la nuova istanza presentata nel 2019 dai gestori con la quale si richiedeva una revisione dei termini della suddetta deliberazione;

vista la Deliberazione della Conferenza dell'Egato6 n. 21 del 5/11/2019 ad oggetto "*Revisione della deliberazione n. 37/2018 e approvazione schema di convenzione di gestione*" con la quale si approva la proposta dei tre gestori di costituire, in luogo della società consortile, una Rete di Imprese con soggettività giuridica ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 4-ter, D.L. 10 febbraio 2009 n. 5 convertito in Legge 9 aprile 2009 n. 33 e ss. quale strumento di aggregazione dei gestori medesimi

considerato che la rete di impresa con soggettività giuridica consegue finalità e determina effetti sostanzialmente equipollenti a quelli producibili dalla società consortile, già contemplata nella precedente Deliberazione 37/2018, per cui il presente provvedimento assume valenza integrativa rispetto a quanto già deliberato;

ritenuto che la suddetta aggregazione costituisce di fatto l'attuazione del Modello di gestione nell'ATO6, secondo quanto stabilito dalla Deliberazione dell'EGATO6 n. 36/04 e successive integrazioni e/o modificazioni.

vista la convenzione di gestione del SII nell'ambito territoriale ottimale n° 6 "alessandrino" prot 406 del 03/04/2020;

considerato che l'organizzazione dei gestori in rete di impresa ha permesso, per la prima volta, che i dati necessari per la determinazione tariffaria fossero forniti direttamente dai gestori come un aggregato omogeneo, costituendo di fatto la prima vera aggregazione a livello d'Ambito;

visto il piano di investimenti allegato all'istanza di cui sopra, che prevede gli interventi che la rete di impresa di impresa si è impegnata a realizzare, fatti salvi gli aggiornamenti e modifiche che nel tempo possono intercorrere, rimanendo comunque impegnati sull'ammontare complessivo del piano;

vista la Deliberazione della Conferenza dell'Egato6 n. 3 del 25/02/2019 ad oggetto "*Approvazione quadro interventi emergenza idrica e relativa copertura*", con la quale sono stati individuati i principali interventi necessari alla messa in sicurezza del sistema di approvvigionamento dell'ATO6;

vista la Deliberazione dell'AEEGSI 917/2017 che introduce la regolazione della qualità tecnica del servizio idrico integrato (RQTI) prevedendo la ricognizione dello stato delle infrastrutture sulla base degli ultimi dati tecnici disponibili e la rilevazione di prerequisiti, standard generali di qualità tecnica del servizio (divisi in macro – indicatori e indicatori semplici) e standard specifici di qualità tecnica del servizio;

Vista la Deliberazione della Conferenza dell'Egato6 n. 4 del 04/02/2021 con la quale è stato approvato il piano degli investimenti (PDI) per gli anni 2020/2023;

considerato che con Deliberazione n° 639/2021/R/IDR del 30 dicembre 2021 l'ARERA ha approvato l'aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie già definite dalla deliberazione 580/2019, ai fini della rideterminazione delle tariffe del servizio idrico integrato per le annualità 2022 e 2023 elaborate in osservanza della metodologia del MTI-3, richiedendo all'Ente di Governo d'Ambito la redazione del Pdl per il periodo 2022 – 2023 nonché di un Piano delle Opere Strategiche (POS) come definito dall'art. 3 della Deliberazione n. 580/2019, indicando criticità ed obiettivi ed elencando specifiche opere da realizzarsi nel periodo 2020 – 2027;

considerato che gli Uffici di quest'Egato6, con procedura partecipata dai gestori del servizio idrico integrato attraverso puntuali riunioni con i medesimi, hanno proceduto alla definizione di quanto prescritto dalle Deliberazioni ARERA e precisamente:

- a) La validazione dei dati di qualità tecnica del servizio (RQTI) come definiti dalla Deliberazione n° 917/2017, ovvero: prerequisiti, cioè le condizioni minime ai fini dell'accesso ai meccanismi incentivanti previsti dalla Deliberazione medesima, standard generali di qualità tecnica ripartiti in macro – indicatori ed indicatori semplici che descrivono le condizioni tecniche e contrattuali di erogazione del servizio;
- b) il programma quadriennale 2022-2023 degli interventi rappresentato dai programmi annuali d'intervento, che distinguono tra interventi puntuali e generali evidenziando altresì le tempistiche di realizzazione degli stessi, le popolazioni coinvolte, nonché le criticità ed i macro indici di qualità tecnica del servizio alle quali si riferiscono;
- c) il Piano delle Opere Strategiche per lo sviluppo delle infrastrutture idriche in cui sono specificate le criticità riscontrate e gli obiettivi che si intendono perseguire attraverso la realizzazione di opere nel periodo dal 2022 al 2027. Le opere in questione sono interventi infrastrutturali che richiedono tempistiche pluriennali e la cui vita utile non sia inferiore ai 20 anni;

considerato che il Programma degli Interventi oggetto del presente provvedimento presenta interventi che per tipologia e ubicazione corrispondono a quanto già presente nel precedente Pdl già oggetto di Valutazione Ambientale Strategica e che nella stesura del Programma degli Interventi si sono tenute in debito conto tutte le indicazioni ambientali pervenute dagli Enti interessati alla procedura di V.A.S. nonché dell'Organo Tecnico regionale e riportate nella Dichiarazione di Sintesi approvata da questa Conferenza con Deliberazione n. 6 del 6/02/2018;

dato atto che, per quanto indicato nel punto precedente, il Pdl oggetto del presente provvedimento non necessita di essere sottoposto nuovamente alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica;

visto il documento “*Relazione di accompagnamento – obiettivi di qualità per il biennio 2022-2023, programma degli interventi e piano delle opere strategiche (POS)*”, allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, redatto secondo quanto previsto dalle Deliberazioni ARERA contenente il programma quadriennale 2022-2023 degli interventi rappresentato dai programmi annuali d'intervento, che distinguono tra interventi puntuali e generali evidenziando altresì le tempistiche di realizzazione degli stessi, nonché il Piano delle Opere Strategiche per lo sviluppo delle infrastrutture idriche in cui sono specificate le criticità riscontrate e gli obiettivi che si intendono perseguire attraverso la realizzazione di opere nel periodo residuale di durata della convenzione;

tutto ciò premesso e considerato;

dato atto che:

è stato espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica;

dato atto altresì che la documentazione di cui sopra risulta allegata agli atti;

tutto ciò premesso e considerato;

dato atto che i componenti la Conferenza sono presenti in numero legale per poter validamente deliberare, come previsto dall'art.8 comma 6 della Convenzione;

LA CONFERENZA dell'Egato6 “ALESSANDRINO”

a voti unanimi e favorevoli espressi con votazione palese corrispondenti a quote 1.000.000.

DELIBERA

- 1) **Approvare** il documento “*Relazione di accompagnamento – obiettivi di qualità per il biennio 2022-2023, programma degli interventi e piano delle opere strategiche (POS)*”, allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, redatto secondo quanto previsto dalle Deliberazioni contenente il programma quadriennale 2022-2023 degli interventi rappresentato dai programmi annuali d'intervento, che distinguono tra interventi puntuali e generali evidenziando altresì le tempistiche di realizzazione degli stessi, nonché il Piano delle Opere Strategiche per lo sviluppo delle infrastrutture idriche in cui sono specificate le criticità riscontrate e gli obiettivi che si intendono perseguire attraverso la realizzazione di opere nel periodo dal 2022 al 2027;
- 2) **di dare atto** che il documento di cui al punto precedente risponde alle metodologie individuate dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente.
- 3) **di non sottoporre**, per le motivazioni indicate in premessa, l'aggiornamento del Programma degli Interventi ad una ulteriore procedura di Valutazione Ambientale Strategica ai sensi del Titolo II del D.Lgs. 152/06 rispetto

alla procedura conclusasi con il parere motivato espresso dall'Egato6 con propria Deliberazione n. 6 del 6/02/2018;

4) **Disporre** la trasmissione della presente deliberazione e della documentazione suddetta all'ARERA per le determinazioni di competenza.

5) **Trasmettere** la presente Deliberazione e la documentazione suddetta alla rete di impresa "AGC".

6) **Considerato** che occorre tempestivamente comunicare all'ARERA quanto determinato, dichiarare il presente provvedimento, con votazione unanime e separata, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

7) Copia del presente provvedimento sarà pubblicata, ai sensi dell'art. 10 della Convenzione di Cooperazione, per quindici giorni consecutivi, all'Albo Pretorio informatico dell'Egato6.

Letto, approvato e sottoscritto.